

# **CAMERA DEI DEPUTATI**<sup>N. 1309-A</sup>

---

## **RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE DE POI)**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)**

**COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)**

**E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)**

*Seduta del 29 marzo 1977*

---

Adesione al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione

---

*Presentata alla Presidenza il 27 luglio 1977*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame prevede l'autorizzazione ad aderire al Protocollo per la proroga della Convenzione sul commercio del grano ed a quello per la proroga della convenzione dell'aiuto alimentare aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.

L'accordo fu firmato nel 1971, scaduto nel 1974, prorogato di un anno fino al 1975 data dalla quale decorre l'ulteriore proroga. In esso la posizione della Comunità europea ha un peso politico, economico e di voti inferiore solo agli USA ed al Canada, allineandosi ai maggiori produttori di grano del mondo, ed inferiore solo agli USA, che contribuiscono annualmente con un minimo di 1.850.000 tonnellate di cereali, per quanto riguarda l'aiuto alimentare che è di almeno 1.035.000 tonnellate, portate effettivamente a 1.287.000 nell'annata agraria 1975-1976.

La convenzione sul commercio internazionale del grano fornisce la più stretta collaborazione internazionale sui problemi relativi alla commercializzazione del grano e contribuisce alla stabilità del mercato internazionale del grano. Dato che ancora non è stato possibile negoziare un mero accordo e, ravvisando i paesi membri l'opportunità di mantenere in vita la utile collaborazione tecnica nel settore, la proroga è necessaria anche se le proposte di rinegoziato sono allo studio nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali.

Anche per questo occorre che il nostro Governo assuma le necessarie garanzie, procedurali e politiche, in vista della evoluzione di tali accordi, nei quali è bene che risalti la posizione italiana in favore della stabilizzazione del grano, delle materie prime di un aumentato aiuto alimentare e di cooperazione coi paesi in via di sviluppo.

Le spese amministrative del segretariato del Consiglio del grano sono finanziate tramite il bilancio comunitario e non comportano per il nostro paese oneri diretti.

Uguale senso ha l'ulteriore proroga della vigenza della convenzione per l'aiuto alimentare il quale prevede che l'aiuto a favore dei paesi in via di sviluppo costituisca una aggiunta alle importazioni medie in cereali di questi paesi evitando così ogni distorsione nella evoluzione del mercato mondiale dei cereali e che il grano fornito per l'aiuto alimentare sia venduto sul mercato interno del paese beneficiario e che il ricavato sia impiegato per la realizzazione di programmi di sviluppo socio-economico.

Il contributo della Comunità europea in quanto tale è del 55 per cento (cioè di 707.850 tonnellate per l'annata 1975-1976) e il 45 per cento spetta invece ai contributi dei paesi membri in forma bilaterale. E quindi all'Italia spetta il 16,87 per cento della spesa globale della Comunità, mentre spetta in via bilaterale un conferimento pari al 18,5 per cento del quantitativo spettante ai contributi nazionali in attuazione del quale l'AIMA è investita della esenzione.

L'importo di spesa previsto (articolo 3 del disegno di legge) valutato a 12 miliardi è imputato alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144. Essendo quindi sufficienti le garanzie previste dalle convenzioni di cui si chiede la proroga ed inserendosi la loro azione in una logica di aiuto allo sviluppo e di cooperazione tecnica particolarmente necessaria sul piano agricolo-alimentare, invito gli onorevoli colleghi al favorevole esame ed alla ratifica del disegno di legge in oggetto.

DE POI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione sul commercio del grano ed al Protocollo per l'ulteriore proroga della Convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del primo ed all'articolo 11 del secondo Protocollo.

ART. 3.

In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, la azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 12.000 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*